

Disegno di legge

Integrazione della legge provinciale sull'attività amministrativa: accesso agli atti da parte dei consiglieri provinciali

Art. 1

Integrazione dell'articolo 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:

“1 bis. I consiglieri provinciali hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali, comprese le fondazioni, le associazioni e le società partecipate, e in particolare di quelli indicati nell'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Questo diritto si esercita con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.”

Relazione illustrativa

La mozione n. 11 del 2009 ha istituito un comitato per la razionalizzazione normativa, composto da quattro consiglieri provinciali, con una rappresentanza paritetica della maggioranza e dell'opposizione. Il comitato ha messo in cantiere diverse iniziative per la semplificazione normativa e la sburocratizzazione; inoltre s'è occupato, in base alla sua mozione istitutiva, di valutazione sugli effetti delle leggi, data la rilevanza di questo argomento per ridefinire il ruolo del consiglio e le sue connessioni con l'argomento dell'efficacia delle disposizioni approvate dall'assemblea (e quindi della loro utilità: tenendo conto che, ovviamente, la prima semplificazione da fare dovrebbe essere quella sulle disposizioni inutili).

La mozione n. 11 del 2009 mette in rilievo, a proposito di queste ultime attività, l'opportunità di verificare le modalità con cui il consiglio acquisisce informazioni. Inoltre tratta in generale della pubblicità dell'attività normativa e amministrativa. Da questo punto di vista, al comitato è parso opportuno declinare il problema dell'informazione anche sul suo versante più elementare, ma non per questo meno importante, dell'accesso agli atti da parte dei singoli consiglieri. Infatti l'accesso agli atti dell'amministrazione è essenziale non solo per definire la posizione e il ruolo del consiglio nei confronti della giunta (ad esempio dal punto di vista della funzione ispettiva delle assemblee), ma anche per acquisire gli elementi di conoscenza necessari per un consapevole esercizio della funzione legislativa, e quindi per l'elaborazione di norme efficaci.

C'è un altro punto di vista, un po' più sottile, che ci è parso potesse far ricondurre un'iniziativa in materia di accesso ai compiti del comitato. Sono noti a tutti, infatti, i problemi che incontra, talora, l'accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri. Spesso le difficoltà vengono dal fatto che il diritto di accesso, oggi, è regolato da una fonte interna all'ordinamento del consiglio, come il suo regolamento interno. Che quindi, si obietta, non potrebbe essere fatto valere nei confronti di soggetti come le società controllate dalla provincia, che non hanno direttamente a che fare con quest'ordinamento. Ora, a parte il fatto che le società sono controllate (appunto) dalla giunta provinciale, e quest'ultima è certamente fra i destinatari delle norme regolamentari in questione, è evidente che una norma scritta per superare in maniera chiara obiezioni di tal genere dovrebbe semplificare l'accesso e diminuire le possibilità che su questi problemi nascano dissidi, magari destinati a sfociare in un procedimento giudiziario. Questa non è un'ipotesi

astratta, dato che esiste ormai una giurisprudenza abbondante sul diritto di accesso da parte dei consiglieri, anche relativamente a ordinamenti molto vicini al nostro, come quello della provincia di Bolzano. Riaffermare in legge questo diritto, quindi, dovrebbe avere effetti deflattivi sul contenzioso e comunque su una serie di attività (dinieghi ecc.) connesse all'accesso: quindi avrebbe gli effetti di riduzione dei carichi amministrativi (e giudiziari, in ultima istanza) che rientrano fra gli obiettivi dell'azione del comitato.

Forse non è neppure il caso, qui, di soffermarsi su altri aspetti della questione, certamente noti a tutti i consiglieri: come il legame fra l'informazione, la trasparenza - che ovviamente dev'essere declinata in primo luogo sul versante del controllo dell'amministrazione da parte dei rappresentanti del popolo - e la democrazia, che proprio in questa trasparenza trova un elemento essenziale di differenziazione rispetto ad altri regimi politici. La disponibilità delle informazioni, e la sua possibilità di farle valere nella ricerca di un interesse generale, è anche quel che differenzia il nostro da sistemi in cui l'informazione sia tenuta il più possibile riservata e fatta valere contro avversari e concorrenti, secondo certi modelli privatistici che, se applicati indiscriminatamente e acriticamente alla sfera pubblica, temiamo possano svuotarla, a lungo termine.

Sottoponiamo quindi al consiglio una semplice proposta di modifica della legge provinciale sull'attività amministrativa, volta a riaffermare il diritto dei consiglieri in materia di accesso agli atti dell'amministrazione, auspicando che sia ampiamente condivisa.

Rispetto alla disciplina oggi in vigore (art. 147 del regolamento interno del consiglio provinciale) si è scelto di precisare meglio i soggetti (rientranti nel sistema pubblico provinciale) nei cui confronti i consiglieri possono esercitare il diritto di accesso, recuperando così un quadro di riferimento che ci sembra ormai consolidato in principi diffusi della legislazione nazionale e regionale e ampiamente acquisiti a livello giurisprudenziale. L'integrazione della legge provinciale sull'attività amministrativa lascia inalterata la disciplina regolamentare sulle modalità d'accesso, che potrebbe comunque anch'essa essere oggetto di aggiornamento in una prossima sessione di riforma regolamentare.

Luca Zeni

Mauro Delladio

Bruno Firmani

Claudio Civettini